

INQUADRAMENTO DELL' A.C. NEL DIRITTO CANONICO

Nel definire l'inquadramento dell'associazione Azione Cattolica Italiana nel Diritto Canonico è opportuno in via preliminare fare il punto circa la disciplina in esso contenuta relativa alle associazioni.

Le **associazioni** nell'ordinamento canonico si distinguono in pubbliche e private.

Le *prime* si propongono **scopi di attuare a nome della Chiesa** quali l'insegnamento della dottrina cristiana, il culto pubblico o altri fini specifici dell'autorità ecclesiastica e hanno necessariamente personalità giuridica pubblica.

Le *seconde* nascono dall'iniziativa dei fedeli con **scopi**, che devono **essere necessariamente ecclesiali**, ma determinati dalla volontà di chi si associa e non coinvolgenti immediatamente l'autorità ecclesiale, né la Chiesa in quanto tale. Esse possono essere dotate di personalità giuridica privata.

Le *associazioni pubbliche* (canoni 312–320) **sono erette** da:

- Santa Sede;
- Conferenza Episcopale;
- Vescovo Diocesano.

Gli **statuti** di tutte le associazioni pubbliche, ed anche la loro revisione o cambiamento, devono essere **approvati dall'autorità ecclesiastica** che l'ha eretta. Tali associazioni sono dirette a norma degli statuti, sotto la direzione superiore dell'autorità ecclesiastica che l'ha eretta. Il moderatore (presidente) dell'associazione pubblica è eletto dalla stessa e confermato dall'autorità ecclesiastica erigente, la quale può revocarlo, per giusta causa.

L'associazione pubblica amministra, secondo lo statuto, i beni che possiede, sotto la direzione superiore dell'autorità ecclesiastica erigente, alla quale annualmente deve rendere conto dell'amministrazione.

Le *associazioni pubbliche* (canoni 321–326) sono dirette e presiedute dai fedeli secondo quanto prescritto dallo statuto. Un'associazione privata di fedeli può acquisire personalità giuridica solo se il suo statuto è stato approvato dall'autorità ecclesiastica. In ogni caso l'approvazione non fa venire meno la natura privata dell'associazione. Tali associazioni godono di autonomia anche se comunque soggette alla vigilanza dell'autorità ecclesiastica ed anche alla sua direzione. L'associazione privata di fedeli designa liberamente il suo moderatore (presidente) secondo lo statuto. Anche l'amministrazione dei propri beni è libera, secondo le prescrizioni dello statuto, salvo il diritto della competente autorità ecclesiastica di vigilare affinché i beni siano impiegati per i fini dell'associazione.

L'attuale statuto dell'Azione Cattolica del 1969 è precedente alla vigente disciplina relativa alle associazioni del diritto canonico. Premesso questo resta piuttosto difficile dare una qualificazione giuridica dell'Azione Cattolica nell'ambito del diritto canonico.